



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER IL MERITO SPORTIVO E SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI – ATLETI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 1 DELLA LEGGE 21 APRILE 2016, N. 4

Articolo 1

Oggetto

1. La Comunità concorre alle spese di istruzione e formazione sostenute dai giovani studenti-atleti trentini che si sono distinti per merito sportivo e scolastico conseguiti nell'ultimo anno scolastico concluso, con l'erogazione delle borse di studio concesse ai sensi dell'articolo 73, comma 4 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sulla scuola.
2. Per la concessione delle borse di studio si fa riferimento al merito sportivo e scolastico conseguito dal giovane studente-atleta nel corso dell'anno scolastico concluso durante l'anno solare di presentazione della domanda di borsa di studio. Non sono concesse borse di studio riferite al merito sportivo e scolastico conseguito nel corso del primo ciclo di istruzione o formazione.

Articolo 2

Beneficiari del contributo

1. Può beneficiare della borsa di studio il giovane studente-atleta che alla data di presentazione della domanda:
 - a. ha concluso un anno scolastico del secondo ciclo di istruzione o formazione nell'ambito di istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e paritarie;
 - b. è in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. è residente nel territorio della Comunità Rotaliana - Königsberg da almeno **un anno**;
 - ii. ha superato l'anno scolastico senza carenze formative negli apprendimenti, con una valutazione media pari o superiore a 7,50 decimi (incluso il voto in condotta ed escluso il voto di religione ed i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage, etc.) o aver concluso positivamente il percorso scolastico o formativo nell'anno di presentazione della domanda con una votazione pari o superiore a settantacinque centesimi. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati nei corrispondenti valori decimali o centesimali nel rispetto di quanto previsto dalle normative scolastiche;
 - iii. è tesserato a una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI o dal CIP oppure essere tesserato a una associazione o società sportiva

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALLIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

professionistica affiliata a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI o dal CIP che svolge anche attività dilettantistica;

- iv. non è atleta professionista e non appartiene per professione ai gruppi sportivi militari;
- v. ha raggiunto almeno uno dei meriti sportivi di seguito elencati nel corso dell'anno scolastico di riferimento (periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno di presentazione della domanda), relativamente alla pratica sportiva di cui alla precedente lettera b) punto iv.

Risultati ottenuti individualmente:

- a) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo, mondiale e Olimpiadi;
- b) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;
- d) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione provinciale/regionale di categoria o assoluto;
- e) convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste.

Risultati ottenuti in squadra:

- a) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale e Olimpiadi;
- b) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
- d) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione provinciale/regionale di categoria o assoluto;
- e) militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale oppure convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste.

2. Non sono considerati i risultati conseguiti in occasione di: memorial, raduni anche preparatori, campionati cittadini, ritiri, amichevoli, manifestazioni in ambito di giochi studenteschi, Euregio e Arge Alp. I risultati conseguiti in occasione di meeting sono considerati solo se costituiscono la competizione specificatamente prevista per l'assegnazione di un titolo di campione italiano o provinciale/regionale di categoria o assoluto singolo o di squadra.

Articolo 3

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di borsa di studio è presentata da:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

- a. uno dei genitori o da persona che esercita la potestà dei genitori, se lo studente-atleta è minorenne;
 - b. lo studente-atleta stesso, se maggiorenne.
2. Le domande potranno essere:
- a. consegnate a mano negli orari di apertura al pubblico ed in tale caso la data di arrivo della domanda e dei documenti sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo generale – l'Ufficio protocollo ne rilascerà ricevuta;
 - b. spedite mediante raccomandata;
 - c. spedite da casella di posta elettronica certificata (PEC) ed inviata esclusivamente all'indirizzo PEC della Comunità Rotaliana-Königsberg comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it. Si precisa che ai fini dell'ammissione farà fede la data di consegna risultante a sistema. La domanda deve essere firmata, scansionata in formato PDF o PDF/A e alla stessa deve essere allegata la scansione del documento di identità in corso di validità. Sono accettati anche i formati XML, TXT, TIFF, JPEG, JFIF, JPE e EML. Non sono accettati formati di file compressi. Sono ammesse le domande sottoscritte con firma digitale o con firma elettronica qualificata.
3. Le domande sono presentate dal 10 luglio al 30 settembre di ogni anno. Quelle presentate oltre il termine previsto sono irricevibili.
4. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e dello studente-atleta e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e le indicazioni idonee a verificare il risultato sportivo conseguito. I risultati sportivi dovranno essere autocertificati con indicazione puntuale di tutti gli elementi necessari per consentire l'istruttoria delle domande.
5. Fa fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non sono presi in considerazione quei risultati, sia scolastici che sportivi, che non sono stati indicati nella domanda in modo chiaro e univoco. Non è consentita l'integrazione con nuovi risultati e/o nuovi elementi identificativi dei risultati conseguiti in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 4

Definizione sport singoli e di squadra e ripartizione delle risorse

1. Sono ammissibili i meriti sportivi conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle rispettive federazioni sportive o discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP di seguito elencate e quelli conseguiti nelle discipline di cui al successivo comma 4.

Discipline con pratica individuale:

armi sportive da caccia, arrampicata sportiva, atletica, automobilismo, arti marziali, badminton, biliardo sportivo, bocce, boxe, bridge, canoa-kayak, canottaggio, ciclismo, dama, danza sportiva, equitazione, ginnastica, golf, judo, karate, kickboxing, lotta, muay thai, savate, shoot boxe, motociclismo, nuoto, orientamento, pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio a rotelle, pesca sportiva e subacquea, pesistica, pugilato, scacchi, scherma, sci, sci nautico, squash, taekwondo, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, tiro dinamico sportivo, triathlon, vela, wushu kung fu.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Discipline praticate in squadra:

baseball, calcio, cricket, curling, football americano, hockey ghiaccio, hockey prato, hockey a rotelle, nuoto sincronizzato, palla tamburello, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rafting, rugby, softball.

2. Per le domande di borsa di studio riferite a discipline sportive regolamentate da federazioni sportive o discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP non comprese nell'elenco di cui al comma precedente, la distinzione fra sport individuale e sport di squadra sarà definita dal responsabile del procedimento nel proprio provvedimento di approvazione della graduatoria degli aventi diritto, acquisito il relativo parere del CONI o del CIP oppure della competente federazione sportiva o disciplina sportiva associata.

Articolo 5

Approvazione della graduatoria e concessione della borsa di studio

1. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande presentate e predispone la graduatoria, stilata in ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di merito scolastico e di merito sportivo.

MERITO SCOLASTICO

Per le votazioni scolastiche espresse in decimi, il punteggio è determinato dalla moltiplicazione per 10 della media aritmetica dei voti conseguiti nell'anno precedente (incluso il voto in condotta ed esclusi il voto di religione e i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage, etc.) calcolata tenendo conto di due decimali. Alle votazioni scolastiche espresse in centesimi conseguite al termine del percorso scolastico o formativo corrisponderà un pari punteggio. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati come previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.

MERITO SPORTIVO

Merito sportivo conseguito nelle discipline con pratica individuale	Punteggio
A) Podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo, mondiale o Olimpiadi	100
B) Convocazione federale nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	90
C) Podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto	80
D) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione provinciale/regionale di categoria o assoluto	50
D) Convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	50
Merito sportivo conseguito nelle discipline praticate in squadra	Punteggio
A) Podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo, mondiale o Olimpiadi	100

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

B) Convocazione federale nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	90
C) Podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto	80
D) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione provinciale/regionale di categoria o assoluto.	50
D1) Militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale, <i>oppure,</i> D2) Essere convocati nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva ed aver partecipato ad almeno una delle relative competizioni previste	50

Nel caso di atleti con più risultati sportivi validi ai fini della graduatoria si considera il risultato sportivo che conferisce il punteggio più alto.

- Il punteggio totale sarà quindi il risultato della seguente equazione:
$$\text{PUNTEGGIO TOTALE} = (\text{punteggio per merito scolastico}) + (\text{punteggio per merito sportivo})$$
- Il responsabile del procedimento, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, con proprio provvedimento approva le graduatorie degli aventi diritto e provvede alla concessione delle borse di studio, nel limite dei fondi disponibili per l'anno di competenza fino alla concorrenza degli stessi.
- In caso di parità nel punteggio totale, nella relativa graduatoria sarà data precedenza all'atleta meno giovane.
- Ulteriori risorse che si rendessero disponibili nell'esercizio finanziario di presentazione delle domande potranno essere utilizzate entro il medesimo esercizio finanziario per finanziare le domande in graduatorie non finanziate per mancanza di risorse.
- Le domande non finanziate entro l'esercizio finanziario di approvazione della graduatoria per mancanza di risorse sono rigettate.
- Qualora la disponibilità finanziaria individuata per una graduatoria risultasse in eccedenza rispetto al numero di domande ammissibili, la stessa potrà essere utilizzata per il finanziamento delle domande ammissibili dell'altra graduatoria.
- La borsa di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia o da altri enti o istituzioni pubbliche per diverse finalità.

Articolo 6

Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa

- L'importo della borsa di studio è fissato in 500 euro.
- Ad avvenuta assegnazione della borsa di studio i soggetti beneficiari devono produrre, ai fini dell'erogazione, la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle detrazioni d'imposta, che va resa utilizzando l'apposito modulo.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALLIANA – KÖNIGSBERG

_____ Provincia di Trento _____

3. L'erogazione dell'importo stabilito per la borsa di studio avviene in un'unica soluzione.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005

38016 MEZZOCORONA (Tn)
Via Cavalleggeri di Alessandria, 19
codice fiscale: 96086070222
P. IVA: 02237040221



tel. 0461 601540 - Fax 0461 609059
www.comunitarotaliana.tn.it
protocollo@comunitarotaliana.tn.it